

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2002

Parte I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia limitata al periodo temporale 1.1. - 31.12.2002 (salvo quanto previsto al successivo art. 15) e si riferisca al solo personale del Comparto Ministeri delle Aree Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (tra cui è da ricomprendere il personale civile in servizio presso gli enti dell'Agenzia Industrie Difesa) ad esclusione del personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8 comma 10 del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto al comma 3 del successivo art. 4.

Tra i beneficiari di detto Accordo è da ricomprendere anche il personale civile in servizio presso il CISAM di S.Piero a Grado sulla base dello scorporo dal Comparto Ricerca e della ricollocazione di detto personale nel Comparto Ministeri previsto nella dichiarazione congiunta n. 2 annessa al CCNQ del 6.3.2001 e nell'atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio del 18 aprile 2002.

2. Per il personale civile in servizio presso Mariteleradar Livorno beneficiario del Contratto del Comparto degli Enti di Ricerca, l'Amministrazione Difesa provvederà con autonomo Accordo.

Art. 2

(Ammontare complessivo del fondo unico di amministrazione e accantonamento per il comparto ricerca)

Le parti, rilevato che sul pertinente capitolo 3591 risulta stanziato l'indifferenziato importo di €. 64.215.402,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, convengono che quota parte del suddetto, per un importo lordo di € 75.692,97 (pari a quello già stanziato per l'anno 2001), venga stralciata per il personale in servizio presso MARITELERADAR (Livorno).

Parte II

POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 3

(Stralcio per le posizioni super 2000 e 2001)

1. Della somma residua, pari a € 64.139.709,03 non vengono considerate utili le somme relative all'accantonamento per le posizioni Super per gli anni 2000 e 2001, comprensive degli oneri a carico del datore di lavoro nella misura del 38,38%, come di seguito indicato:

• Anno 2000	€	102.901,00
• Anno 2001	€	<u>474.298,00</u>
• Totale	€	577.199,00
2. Considerato, peraltro, che rientra nella disponibilità del F.U.A la somma di € 39.756,67 relativa a n. 50 posizione A1S cessate nel corso dell'anno 2001, l'importo da stralciare dalla

somma di € 64.139.709,03 risulta essere di € 537.442,33 per un importo residuo di €.63.602.266,70.

Art. 4

(Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni super, le parti, in via preliminare rammentano e confermano gli Accordi per gli anni 1999, 2000 e 2001, i quali hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - a) ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) che abbiano maturato 12 anni di servizio senza demerito;
 - b) previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale:
 - I. ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella ex 6^a qualifica funzionale;
 - II. ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella ex 7^a qualifica funzionale;
 - III. ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale). Per detti dipendenti viene comunque chiesta una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella ex 9^a qualifica funzionale.
2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4 concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12. 2001 hanno maturato i prescritti requisiti.
3. Le parti concordano, infine, che al personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa essere attribuita la posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.

Art. 5

(Accantonamento per attribuire ulteriori posizioni A1S nel 2002)

1. Le parti, quindi, dovendo la posizione super essere attribuita con decorrenza 1.1.2002 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) che nel periodo 1.1.- 31.12.2001 hanno maturato senza demerito 12 anni di servizio, considerato che in tale posizione si trovano n. 200 dipendenti, accantonano a tal fine l'importo di € 159.026,69 corrispondente all'importo necessario per l'attribuzione di altrettante posizioni A1S.
2. Pertanto, dall'ammontare del FUA, pari a € 63.602.266,70 , per effetto dell'anzidetto accantonamento, residua la somma di € 63.443.240,02.

Art. 6

(Posizioni B3S, C1S e C3S)

1. Le parti concordano di lasciare invariati i contingenti dei destinatari delle posizioni super relativi alle posizioni economiche B3S (301 unità), C1S (758 unità) e C3S (120 unità) fissati nei precedenti Accordi.
2. Le parti convengono quindi che detti contingenti verranno reintegrati di un numero pari a quello dei destinatari cessati nell'anno 2001.

In relazione a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del C.C.N.L. Biennio Economico 2000/2001 tale operazione non comporterà utilizzo di nuove ulteriori risorse economiche del F.U.A.

Art. 7

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super)

Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super la D.G. del Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.

Parte III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8

(Accantonamento per le posizioni organizzative)

1. Le parti in via preliminare, convenendo sulla esigenza di una ridefinizione dei criteri per l'identificazione delle posizioni organizzative da effettuare dopo l'approvazione del DPCM sulle nuove dotazioni organiche, confermano per l'anno 2002 i criteri per l'identificazione delle posizioni stabiliti nei precedenti Accordi quali risultano nell'allegato 5 e richiamano in via provvisoria il contingente di n. 1.413 posizioni già individuate per l'anno 2000 rinviando ad un successivo Accordo, previa verifica ed individuazione delle variazioni nel frattempo intervenute, da effettuare secondo la procedura prevista al successivo comma 3, la definitiva determinazione del contingente stesso.

Pertanto detto contingente viene provvisoriamente individuato come segue:

- C3 reggenti n. 41
 - C3 n. 165
 - C2 n. 461
 - C1 n. 746
2. A tal fine viene accantonato in via provvisoria e cautelativa un importo complessivo di € 2.417.462,03 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro. Gli importi della indennità di posizione organizzativa di cui al succitato Accordo, sono rideterminati in Euro nelle misure annue per tredici mensilità, al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, come segue:
 - C3 reggenti € 2.480,00
 - C3 € 1.880,00
 - C2 € 1.386,00
 - C1 € 1.033,00
 3. Per l'individuazione e la verifica delle variazioni intervenute rispetto al contingente originariamente previsto a seguito del venir meno di posizioni organizzative in precedenza riconosciute e all'istituzione di nuove posizioni negli Enti ristrutturati, si provvederà mediante ricognizione operata dagli Organi di vertice (Stati Maggiori e Segredifesa) previo confronto in sede di contrattazione decentrata locale negli Enti interessati alle eventuali soppressioni o nuove istituzioni, tenendo presente il limite che eventuali nuove posizioni organizzative potranno essere riconosciute fino alla concorrenza massima di quelle sopprese, al fine di rispettare in ogni caso il contingente di n. 1413 unità fissato in via cautelativa.
 4. Qualora il contingente determinato in via definitiva dovesse risultare inferiore a quello indicato in via provvisoria, la relativa quota sarà disponibile nel F.U.A.

5. Le parti rammentano altresì che qualora la posizione organizzativa sia ricoperta da un dipendente, sempre comunque appartenente all'area funzionale C, di posizione economica inferiore, al medesimo compete l'indennità prevista per detta posizione organizzativa.
6. Le parti convengono altresì che le somme relative alla indennità per le posizioni organizzative riconosciute nell'ambito del contingente definitivamente determinato resesi vacanti nel corso del 2002 presso il singolo Ente entrano nella disponibilità del FUS del medesimo Ente in proporzione al periodo di vacanza verificatosi.

Parte IV

FONDO PER LE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E FONDO UNICO DI SEDE

Art. 9

(Quantificazione del fondo)

Le parti, preso atto quindi che dell'iniziale stanziamento risultano disponibili € 61.025.777,99, decidono di confermare per le esigenze di ogni Ente dell'Amministrazione Difesa un fondo per le finalità e con le modalità riportate nei successivi articoli 10 e 11.

Art. 10

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Il fondo di cui al precedente articolo 9 verrà utilizzato in parte per remunerare le seguenti posizioni di lavoro, di seguito denominate anche "particolari posizioni", già definite nei precedenti accordi (allegati da 6 a 14):
 - a. turni,
 - b. reperibilità,
 - c. sede disagiata,
 - d. rischio da radiazioni,
 - e. rischio - anche per operatori subacquei -,
 - f. bonifica dei campi minati,
 - g. disattivazione di ordigni esplosivi,
 - h. mansione ai centralinisti non vedenti,
 - i. imbarco (su unità navali di tutte le FF.AA.).
2. Le parti convengono di confermare per le particolari posizioni del 2002 l'importo già stanziato per il 2001, tenendo conto delle minori esigenze segnalate per il 2002 dagli Enti. Pertanto vengono confermati a tal fine € 13.159.425,73, corrispondenti ad € 9.916.673,50 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, per gli Enti e negli importi al netto dei predetti oneri a fianco di ciascuno di essi indicati nell'elenco in allegato 15.
3. Per quanto concerne le richieste formulate da alcuni Enti di incrementare le assegnazioni per le particolari posizioni per l'anno 2002, le parti convengono che:
 - a. Potranno essere prese in considerazione solo motivate richieste formulate dagli Enti previa contrattazione decentrata locale e verificate dagli organi di vertice dell'A.D.. Dette esigenze dovranno essere riferibili in linea di massima a nuove assegnazioni di personale da adibire a particolari posizioni di lavoro riconosciute per legge (sede disagiata, rischio da radiazioni, rischio, bonifica dei campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco), o a nuove assegnazioni di personale assunto ai sensi della legge 301/1999, da adibire, in regime di turnazioni e/o reperibilità, ad attività analoghe a quelle precedentemente svolte in base a diverso

rapporto di lavoro, o a eccezionali e contingenti situazioni verificatesi negli Enti in relazione ad esigenze di carattere operativo.

- b.** La verifica di dette particolari nuove posizioni – effettuata con le OO.SS. nazionali su segnalazione degli Organi di vertice - formerà oggetto di apposito successivo Accordo e al relativo finanziamento si provvederà come stabilito al successivo art. 12 in sede di destinazione delle risorse denominate variabili.
- 4.** Al fine di un sollecito e corretto monitoraggio delle variazioni che si potrebbero registrare presso i singoli Enti in relazione al processo di ristrutturazione e/o di riorganizzazione, l'A.D. attraverso i suoi Organi di vertice si impegna a comunicare a Persociv per la stesura della bozza di Accordo sul FUA, entro il mese di gennaio di ogni anno, a partire dal 2003, le minori esigenze previste presso ogni Ente per le particolari posizioni.
- 5.** Le parti convengono che, qualora a consuntivo le esigenze reali dell'Ente risultino inferiori a quanto assegnato, l'eventuale differenza deve essere considerata come anticipo del Fondo Unico di Sede (FUS), richiamando, in proposito, la responsabilità diretta, anche patrimoniale, del Direttore dell'Ente ove si avvalga di risorse per le particolari posizioni al di fuori di quanto concordato in contrattazione con le rappresentanze del personale.

Art. 11

(Fondo unico di sede)

- 1.** Il fondo di cui al precedente articolo 9 sarà inoltre utilizzato, nella parte residua, per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del C.C.N.L.1998/2001, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente lo stanziamento residuo, pari a € 47.866.352,25 in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio all' 1.1.2002 (pari quindi a € 1.218,13 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro pari a € 917,96 al netto degli stessi per ogni dipendente).
- 2.** Le parti rammentano, infine, l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di ristrutturazione, del personale in posizione di distacco sindacale, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative.

Parte V

ULTERIORI SOMME DEL F.U.A. E INDENNITA' DI MOBILITA'

Art. 12

(Ulteriori somme disponibili e indennità di mobilità)

Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 64.215.402,00 sul cap. 3591 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A. 2002 (si richiamano in proposito le risorse c.d. "certe" pari a € 8,26 per ogni dipendente per dodici mensilità – art. 6 C.C.N.L. biennio economico 2000/2001 -, le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2001, le risorse denominate "variabili" che saranno disponibili solo dopo la legge di assestamento), convengono che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2002 quale indennità di mobilità di cui al successivo art. 13, venga attinta dalle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A. e rimandano pertanto la relativa determinazione al momento in cui si provvederà a contrattare la ripartizione delle predette risorse.

Art. 13

(Fondo per l'indennità di mobilità)

Le parti, constatato che l'Accordo raggiunto in materia di indennità di mobilità (rif. allegato C al FUA 1999, riportato anche negli Accordi per il 2000 e il 2001) non ha raggiunto gli effetti compensativi desiderati, convengono di modificare lo stesso, che pertanto viene riformulato nel testo in allegato 16.

Art. 14

(Incrementi del fondo unico di sede)

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo 12, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni ente quale incremento del FUS, con il meccanismo previsto al precedente art. 11.

Parte VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Estensione dell'Accordo al 2003)

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività presso gli Enti nonché la continuità nella corresponsione degli emolumenti, le parti convengono che nell'anno 2003, nelle more della definizione del relativo Accordo decentrato, possano essere erogate in via provvisoria nella misura determinata per il 2002 le indennità per particolari posizioni di lavoro riportate all'art. 10 del presente Accordo, relativamente agli enti di cui all'elenco in allegato 15.
2. Le parti, inoltre, considerata la favorevole esperienza maturata con l'anticipazione al 2002, prevista dall'accordo del 2001, confermano per il 2003, nelle more della definizione del relativo accordo decentrato, che una quota del 70% della somma di cui all'art. 11 del presente Accordo, venga immediatamente assegnata agli Enti quale Fondo Unico di Sede in ragione di quota parte per ogni dipendente che sarà in servizio all'1.1.2003.

Art. 16

(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente accordo, viene annesso (allegato 17) l'unito specchio nel quale vengono riportate anche al netto dei contributi del datore di lavoro i vari stanziamenti che sono citati negli articoli che precedono.

Art. 17

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione delle posizioni economiche A1S (art. 4)
2. criteri per l'attribuzione delle posizioni economiche B3S (art. 4)
3. criteri per l'attribuzione delle posizioni economiche C1S (art. 4)
4. criteri per l'attribuzione delle posizioni economiche C3S (art. 4)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2002 (art. 8)
6. indennità per turni (art. 10)
7. indennità per reperibilità (art. 10)
8. indennità per sede disagiata (art. 10)

9. indennità per rischio da radiazioni (art. 10)
10. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 10)
11. indennità per bonifica dei campi minati (art. 10)
12. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 10)
13. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 10)
14. indennità di imbarco (su unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 10)
15. particolari posizioni 2002 (art. 10)
16. indennità di mobilità con tabella retributiva in **annesso “A”**(art. 13)
17. specchio di ripartizione del F.U.A. 2002 (art. 16)

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI

F.P.CGIL FAS/CISAL-FAS

CISL F.P.S. FED.NAZ.
- Difesa UGL/ANDCD

UIL P.A. R.D.B. - CUB
Difesa

CONF. S.A.L.-U.N.S.A. SIAD

Roma,

ALLEGATO 1**POSIZIONE ECONOMICA SUPER A1 (ex 2^a e 3^a q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super dell'area A sono:

- 12 anni di anzianità di servizio (maturata complessivamente nell'Amministrazione pubblica);
- assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell'ultimo biennio, facendo riferimento alla data del D.M.;
- possesso dei suddetti requisiti alla data del 31.12.2001 considerando l'anzianità di servizio dalla data della decorrenza economica.

ALLEGATO 2**POSIZIONE ECONOMICA SUPER B 3 (ex 6^a q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super B3 sono:

- **ANZIANITA' DI SERVIZIO** senza demerito (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del D.M.) non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati nella 6^a q.f.;

- **ESPERIENZA PROFESSIONALE** correlata ad incarichi ricoperti:

- a) servizi comunque prestati nell'Amm.ne Difesa, facendo riferimento alla data della decorrenza economica.

Per ogni anno di svolgimento di tali servizi punti 0,60

- b) capo reparto di stabil.ind.; capo settore di stabil.; consegnatario per debito di vigilanza; cassiere o addetto alla cassa con servizio di sportello; contabile agli assegni; capo di unità operativa.

Per ogni anno di svolgimento di ognuno di tali incarichi o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa punti 1

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata pari ad un mese.

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

- a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata superiore a 15 gg. :

- punti 0,25 per ogni corso

- b) corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata inferiore a 15 gg. :

- punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1

- c) complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4

ALLEGATO 3**POSIZIONE ECONOMICA SUPER C1 (ex 7^a q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super C1 sono:

- **ANZIANITÀ DI SERVIZIO** senza demerito (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del D.M.) non inferiore a 20 anni, di cui almeno 5 maturati nella 7^a q.f.;
- **ESPERIENZA PROFESSIONALE** correlata ad incarichi ricoperti:
 - a) servizi comunque prestati nell'Amm.ne Difesa, facendo riferimento alla data della decorrenza economica.
 - Per ogni anno di svolgimento di tali servizi punti 0,55
 - b) titolarità di unità organicamente prevista, tecnica o amm.va prevista per la 7^a q.f.; ufficiale rogante; consegnatario con l'obbligo della resa giudiziale; incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife); titolarità dell'Ufficio cassa; responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 - Per ogni anno di svolgimento di ognuno di tali incarichi o di quelli eventualmente superiori della stessa tipologia lavorativa punti 1

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno, sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. Sarà considerata pari ad un mese.

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

1. corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata superiore a 15 gg.:
 - punti 0,25 per ogni corso
2. corsi o seminari di aggiornamento professionale, strettamente attinenti le mansioni svolte di durata inferiore a 15 gg.:
 - punti 0,10 per ogni corso o seminario, fino ad un massimo di punti 1
3. complessivamente per la formazione professionale non potranno essere attribuiti più di punti 4

ALLEGATO 4**POSIZIONE ECONOMICA SUPER C3 (ex 9^a q.f.)**

I criteri per l'attribuzione della posizione economica super C3 sono:

- **ANZIANITA' DI SERVIZIO** senza demerito nella ex 9^a qualifica o nella posizione economica C3 (ultimi 2 anni senza provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto facendo riferimento alla data del D.M)
- almeno 3 anni di servizio nella ex 9^a qualifica o nella posizione economica C3
- **ESPERIENZA PROFESSIONALE** correlata agli incarichi ricoperti:
 - a) Servizi comunque prestati nell'ambito dell'A.D. prima dell'inquadramento nella ex 9^a q.f. punti 0,25 per ogni anno
 - b) nell'ex 9^a q.f.:
 - . reggente di ufficio dirigenziale punti 1,25 per ogni anno
 - . capo servizio amm.vo punti 0,75 per ogni anno
 - . altri incarichi (vicario del dirigente, capo di unità organizzativa non dirigenziale a rilevanza esterna, incarichi di consulenza ed ispettivi organicamente previsti sia nel settore tecnico che in quello amministrativo) punti 0,50 per ogni anno

Per i servizi e gli incarichi di durata inferiore all'anno sarà attribuito un punteggio proporzionale. La frazione di mese superiore a 15 gg. è pari ad un mese.

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

- a) corsi universitari post laurea/abilitazione professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte; punti 1 per ogni titolo
(massimo punti 2);
- b) corsi di formazione e aggiornamento professionale, strettamente attinenti alle funzioni svolte di durata superiore a 15 gg punti 0,25 per ogni corso
(massimo punti 2);
- c) corsi o seminari, strettamente attinenti alle funzioni svolte di durata inferiore a 15 gg punti 0,25 per ogni corso
(massimo punti 1).
- d) Complessivamente per la formazione professionale non potrà essere attribuito un punteggio superiore a punti 3,5.

ALLEGATO 5**POSIZIONI ORGANIZZATIVE****1. Posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale)**

- Reggenza di unità organizzativa di livello dirigenziale €. **2.480,00**
- Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali; incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione; consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali €. **1.880,00**

2. Posizione economica C2 (ex 8^a qualifica funzionale)

- Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per l'8^a q.f.;
- incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale €. **1.386,00**

3. Posizione economica C1 (ex 7^a qualifica funzionale)

- Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la 7^a q.f.
- Titolarità dell'ufficio cassa
- Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale
- Incarico di ufficiale rogante
- Incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife)
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione €. **1.033,00**

- 4. Qualora la posizione organizzativa sia ricoperta da un dipendente, sempre comunque appartenente all'area funzionale C, di posizione economica inferiore, al medesimo compete l'indennità prevista per detta posizione organizzativa.

(*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro

ALLEGATO 6**INDENNITA' PER TURNI**

1. La turnazione serve a garantire, per documentate esigenze di servizio connesse a particolari tipologie di funzioni, di uffici e di lavorazioni, nonché a corrispondenti carenze organiche, la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale con i soggetti sindacali di cui all'art. 8 - comma 2 del CCNL;
2. La durata massima di un turno deve essere di norma di nove ore.
 - a. Possono essere previsti turni di durata superiore, fino ad un massimo di dodici ore, in caso di comprovate esigenze particolari come da parere dell'ARAN n. 2788 del 21.3. 2000.
 - b. Deve essere comunque garantito, all'interno di un periodo di ventiquattro ore, un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
3. la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
4. l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
5. Turni:
 - mattutino: dalle ore 6,00 alle ore 14,00
 - pomeridiano: dalle ore 14 alle ore 22.00
 - notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo
 - notturno/festivo: dalle ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 6.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo
6. il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto
7. il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno;
8. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:

• € 4,13 per turno mattutino • € 6,20 per turno pomeridiano • € 12,91 per turno notturno • € 12,91 per turno festivo • € 25,82 per turno notturno/festivo	• € 15,49 di ulteriore incremento per turno superfestivo (1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre);
---	--
9. i diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore;
10. in caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata proporzionalmente avendo a riferimento le diverse retribuzioni previste;
11. l'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliere con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale;
12. i dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L.1204/71, L.903/77, L.104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge 266/91) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

ALLEGATO 7**INDENNITA' PER REPERIBILITA'**

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 8**INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA**

Importo € 41,32 mensili

L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.

La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 9**INDENNITA' PER RISCHIO DA RADIAZIONI**

1. I destinatari di tale indennità, i cui criteri sono stati previsti dall'art. 12 del D.P.R. 44/90 e successivamente recepiti negli accordi raggiunti in sede di contrattazioni con le OO.SS., sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta una indennità nella misura unica mensile lorda di € 103,29;
3. ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta una indennità nella misura unica mensile lorda di € 25,82;
4. Le indennità di cui al presente articolo non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni continuativi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità per rischio da radiazioni non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 10**INDENNITA' DI RISCHIO
(D.P.R. 5.5.1975, N. 146)**

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Per eventuali nuove situazioni lavorative di rischio non formalizzate che dovessero essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti, qualora sussistano le previste condizioni di riconoscimento del diritto al relativo pagamento così come individuato dal DPR 146/75, si dovrà provvedere facendo ricorso alle somme stanziare per il Fondo Unico di Sede.
5. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L. 294/85 e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dall'art. 14 dell'Accordo per le particolari posizioni di lavoro per l'anno 1998, di cui alle circolari L/12 ed L/13 del 18.5.1998, nè con l'indennità di cui al D.Lgs.Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
6. **IMPORTI(*)**

min. € 0,496 (su gg. 5)	max. € 2,63 (su gg. 5)
min. € 0,413 (su gg. 6)	max. € 2,19 (su gg. 6)

(*)come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75

7. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. C del D.P.R. 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n. 28), come riportato nella seguente tabella.

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)		indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature ad:			indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione	indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature ad:			indennità (in lire) per ogni ora di immersione in saturazione
		Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno		Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	
0	12	0,62	0,83	1,24	0,310	1.200	1.600	2.400	600
13	25	0,83	1,24	1,76	0,413	1.600	2.400	3.400	800
26	40	1,03	1,76	0	0,52	2.000	3.400	0	1.000
41	55	1,55	2,27	0	0,62	3.000	4.400	0	1.200
56	80	2,58	3,10	0	0,72	5.000	6.000	0	1.400
81	110	3,10	3,62	0	0,83	6.000	7.000	0	1.600
111	150	0	4,13	0	1,03	0	8.000	0	2.000
151	200	0	4,65	0	1,29	0	9.000	0	2.500
oltre	200	0	5,16	0	1,55	0	10.000	0	3.000

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 11

BONIFICA CAMPI MINATI
(D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320 art. 12)

Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

IMPORTO

- | | | | | | |
|-----------|---|------|---------|------|---------|
| a) | indennità giornaliera di rischio: | max. | € 0,310 | min. | € 0,238 |
| b) | indennità giornaliera di fuori residenza
per il personale civile non di ruolo: | max. | € 0,248 | min. | € 0,062 |
| c) | premio di disattivazione per ogni mina,
proiettile, bomba od ordigno esplosivo
disattivato o rimosso: | | € 1,033 | | |

Gli importi sopraindicati non risultano essere mai stati rivalutati. L'eventuale incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 12**PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(L. 29.5.1985, N. 294)**

PREMIO riservato agli artificieri esplosivisti specializzati della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI..

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di cui al Dlgs.Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI), né con l'art. 17 dell'Accordo per le particolari posizioni per l'anno 1998, di cui alle circolari L/12 ed L/13 del 18.5.1998

IMPORTO: € 103,29 giornaliero, come rideterminato dalla legge n. 174 del 20.6.1997.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 13**INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)**

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per ferie
 - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra
 - d. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - e. motivi sindacali
 - f. donatori di sangue
3. IMPORTO: € 3,76 giornaliere, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 14**INDENNITA' D'IMBARCO**

1. Nell'Accordo relativo al F.U.A. – anno 2001 – l'indennità d'imbarco è stata estesa al personale civile che opera su Unità Navali di tutte le FF.AA.
2. L'importo da corrispondere è equivalente alla quarta parte della diaria giornaliera di missione (art. 208 del R.D. 2262/24); essendo tale importo variato in base all'art. 30 del C.C.N.I. 16.5.2001 che lo ha equiparato per tutti i livelli in € 20,65 (lire 40.000), l'indennità d'imbarco risulta pari a:
 - € 5,16 (lire 10.000)
3. L'indennità d'imbarco non è cumulabile con l'indennità di missione o con altra indennità attribuita allo stesso titolo e comunque con le indennità per prestazioni rese su natanti in porto o in navigazione.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 16

**FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
“INDENNITA’ DI MOBILITA’”
(art. 13 Accordo FUA 2002)**

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione, compete una indennità come sotto specificata:

1. una quota pro capite stabilita in € 10.845,00 (al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro) per i lavoratori soggetti a trasferimento oltre i 30 km dalla sede di servizio.
2. Detta quota è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10km fino alla distanza di 60km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. Nell'annesso A) è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
3. Per ogni dipendente avente diritto all'indennità di mobilità, viene inoltre assegnato al nuovo Ente di servizio una quota pari ad € 800,00.
L'insieme delle quote assegnate all'Ente verrà ripartito tra i dipendenti ivi trasferiti negli importi che verranno determinati in sede di contrattazione decentrata locale con l'obiettivo di compensare, previa loro valutazione e graduazione, gli effettivi disagi da ciascuno subiti.
4. Tutto il personale trasferito, destinatario dell'indennità in questione, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a 7 anni. A tal fine la frazione superiore a 6 mesi è valutata un anno.
5. In caso di successivo ulteriore trasferimento a domanda dell'interessato, che dovesse rientrare nell'ambito del periodo sopra indicato, la quota spettante sarà soggetta ad una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
6. Detto importo, risultante dalla differenza tra la quota globale e quella risultante dagli anni di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego, sarà recuperato in congrue rate mensili sul trattamento economico stipendiale spettante all'interessato.
7. Gli importi economici indicati ai punti 1, 2 e 3 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine negli anni futuri restando, pertanto, sempre determinate nel medesimo importo.
8. Gli stessi importi devono essere posti a base anche per i dipendenti che hanno avuto diritto all'indennità in parola per trasferimento d'autorità avvenuti negli anni 1999, 2000 e 2001.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.

ALLEGATO 17

Fondo unico di amministrazione 2002

articolo dell'accordo	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			64.215.402,00	64.215.402,00
2	quota spettante a MARITELERADAR	57.040,67	32,70	75.692,97	64.139.709,03
3	posizioni super 2000 e 2001	388.381,51	38,38	537.442,33	63.602.266,70
5	posizioni A1 super 2002	114.920,28	38,38	159.026,69	63.443.240,02
8	posizioni organizzative 2002	1.821.749,83	32,70	2.417.462,03	61.025.777,99
10	particolari posizioni di lavoro 2002	9.916.673,50	32,70	13.159.425,73	47.866.352,25
11	fondo unico di sede 2002	36.071.101,92	32,70	47.866.352,25	0,00

Fondo unico di sede 2002

articolo dell'accordo		importo complessivo per il 2002	numero dei dipendenti	quota pro capite
11	importi al lordo oneri datore di lavoro	47.866.352,25	39.295	1.218,13
11	importi al netto oneri datore di lavoro	36.071.101,92	39.295	917,96